

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 41**

presentata dai Consiglieri regionali  
OPPI - MORO - SECHI - GALLUS

il 6 agosto 2019

Nuove norme a modifica e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), all'articolo 5, comma 46, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Norme per la formazione specialistica medica)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La proposta di legge mira ad integrare i requisiti necessari per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna a favore delle Scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Cagliari e Sassari.

Considerato che la normativa statale e in particolare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli) all'articolo 35, comma 1, stabilisce che: "Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale".

Visto l'accordo intercorso, in data 21 giugno 2018, tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, concernente la determinazione del Fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare, che ha definito in 8.523 unità il numero di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2018/2019, mentre per l'anno accademico 2019/2020 il numero complessivo sarà di 8.604 unità, su scala nazionale.

Considerata la situazione di carenze importanti di specialisti presenti nella rete ospedaliera della Sardegna, i numeri programmati a livello Stato-regioni risultano del tutto insufficienti per garantire le quote di specialisti da assegnare al sistema sanitario regionale della Sardegna per l'ordinario funzionamento. Basti considerare che attualmente l'età media dei medici dipendenti è di 53 anni, dato che ci consegnerà entro il 2025 l'esodo di oltre 1154 medici specialisti in Sardegna e tra il 2018 e il 2022 di 522 medici di medicina generale, se poi estendiamo il periodo di osservazione al 2028 il numero di questi medici in pensione sale a 1.207.

Constatato che con i decreti del 20 aprile 2015, n. 48 e quello del 10 agosto 2017, n. 130 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, permettono alle università l'attivazione di ulteriori contratti di formazione specialistica rispetto a quelli già oggetto di finanziamento statale, a condizione che i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico e che la copertura finanziaria di tali contratti sia assicurata per tutta la durata del corso di specializzazione, provvedendo al relativo onere con risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio.

Considerato che la Regione con la legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), e successive modifiche e integrazioni, aveva stabilito di erogare contributi annuali a favore delle università di Cagliari e di Sassari per l'istituzione di contratti di formazione specialistica per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di Medicina e chirurgia, fondi che risultano insufficienti, visto il numero crescente di laureati in medicina in attesa di completare la propria formazione e la crescente carenza di figure specialistiche negli ospedali della Sardegna.

Occorre al tempo stesso, per evitare la fuga degli specializzandi a specializzazione acquisita in Sardegna, imporre norme più incisive per trattenere gli specializzandi nell'isola per fronteggiare questa emergenza dovuta alla carenza di queste figure professionali.

Nell'articolato della legge si prevede l'ampliamento delle possibilità dell'offerta formativa, riservata ai medici della Sardegna, formulando i requisiti necessari per accedere alle scuole di specializzazione e infine, come già avviene in altre regioni d'Italia, si utilizzeranno i fondi del Programma operativo 2014-2020 per coprire le spese finanziarie.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifica e integrazione  
della legge regionale n. 5 del 1992  
(Contributi per borse di studio)

1. L'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), è così modificato:

"1. Ai sensi dell'articolo 5, lettera a), dello Statuto speciale della Sardegna, ad integrazione degli interventi statali di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi annuali a favore delle Università di Cagliari e di Sassari ed altre strutture sanitarie regionali, extraregionali ed extranazionali, associate, accreditate, parificate e riconosciute per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina.

2. A tal fine la Giunta regionale approva con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare, un programma di spesa triennale.

3. Il programma è predisposto dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su proposta delle Università di Cagliari e di Sassari, nel rispetto degli atti di programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 257 del 1991, ed in armonia con la programmazione sanitaria regionale.

4. I contributi sono erogati entro il 31 dicembre di ogni anno alle Università di Cagliari e di Sassari, ovvero a strutture regionali, extraregionali ed extranazionali, associate, accreditate, parificate e riconosciute, secondo la ripartizione indicata nel programma triennale di

spesa, con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

5. Le Università di Cagliari e di Sassari, ovvero le altre strutture riconosciute e già citate al comma 1, destinano i benefici di cui alla presente legge ai medici ammessi alle scuole di specializzazione delle rispettive facoltà di medicina e chirurgia, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti."

## Art. 2

### Estensione dei contributi

1. I contributi annuali previsti all'articolo 1 sono estesi nei limiti stabiliti dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, anche per la frequenza delle scuole di specializzazione aventi sede amministrativa presso università non sarde e sede aggregata presso le università degli studi della Sardegna.

2. La Regione al fine di ampliare l'offerta formativa, può stipulare convenzioni con altre sedi universitarie nazionali e transnazionali.

## Art. 3

### Requisiti per l'accesso ai contributi annuali

1. Possono accedere ai contributi i medici abilitati all'esercizio della professione in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano conseguito il diploma di maturità presso uno degli istituti di Scuola secondaria di secondo grado dell'isola; ovvero abbiano conseguito, a seguito dei corsi predisposti e in accordo con la legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e nelle more della piena applicazione della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) (articoli 9, 10, 11, 12, 24) una certificazione QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) C1 di Lingua sarda o Catalano di Alghero, Gallurese,

- Turritano o Tabarchino. In attesa dell'applicazione dei Criteri QCER come previsto dalla legge regionale n. 22 del 2018 sono considerati equipollenti, come stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge stessa, la certificazione in via provvisoria dell'Assessorato competente o in alternativa, in attesa di attuazione dell'articolo 9, l'attestato di frequenza del corso di Lingua sarda "CUBAS" di approfondimento (II livello) istituito dalla Regione autonoma della Sardegna e conseguito al decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di partecipazione al concorso;
- b) non aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica SSM finanziato dalla Regione (legge regionale n. 5 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni) anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
  - c) l'impegno del beneficiario a svolgere la propria attività formativa, per tutta la durata del contratto, presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione autonoma della Sardegna e dalle Università come stabilito negli appositi protocolli d'intesa annuali;
  - d) l'impegno del beneficiario a prestare la propria attività lavorativa, entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e presso le università dell'isola per un periodo di tre anni qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 90 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;
  - e) in caso di inadempimento degli obblighi previsti alle lettere c) ed d) del presente articolo, lo specializzando è tenuto alla restituzione dell'ottanta per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale.

## Art. 4

## Abrogazioni

1. Il comma 6 dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 5 del 1992 sono abrogati.

2. Il comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) e la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Norme per la formazione specialistica medica) sono abrogati.

## Art. 5

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attivazione della presente legge, determinati in euro 15.000.000 si fa fronte a valere sulle risorse finanziarie del Programma operativo FSE Sardegna 2014/2020 iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2019-2021 in conto alla missione 1, programma 12, titolo 1.

## Art. 6

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).